

LA POLITICA SOCIALE DELLA C.E.E.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La natura e le finalità di ordine economico della Comunità Economica Europea sono ormai note ai nostri lettori. Tale organismo continua e amplia quella collaborazione economica europea che è iniziata nel dopoguerra in occasione degli aiuti offerti dagli Stati Uniti per la ricostruzione ed è proseguita poi con la creazione della prima « comunità », quella del carbone e dell'acciaio.

La nostra rivista ha pure trattato e si propone di trattare di nuovo prossimamente delle prospettive politiche che sorgono dalla progressiva attuazione dell'integrazione economica dei sei paesi della CEE ().*

Meno conosciute sono invece, anche dai nostri lettori, le finalità sociali di questa istituzione. Esse vengono esposte, precisate e discusse nel presente articolo, steso per la nostra rivista da M. Jacques-Jean Ribas, direttore della Sicurezza sociale e dei Servizi sociali alla Direzione generale « Affari sociali » della CEE.

PREMESSA

La Comunità Economica Europea non ha soltanto finalità economiche, ma anche **obiettivi sociali**, che ha già cominciato ad attuare. Nel Preambolo del Trattato di Roma si dichiara che i firmatari « assegnano ai loro sforzi, come scopo essenziale, il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli » e nell'articolo 2 dello stesso Trattato è detto che la Comunità ha come compito di attuare « un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita ».

Disposizioni più precise al riguardo sono contenute più oltre, in quello che è il corpo, vero e proprio, di questa « Carta » della CEE: in esso due interi capi sono dedicati alla « politica sociale ».

(*) Per tutti gli aspetti di ordine economico e politico a cui si è qui accennato, vedi il recente studio, in via di conclusione, di G. VISTOSI, *Prospettive di sviluppo della Comunità Economica Europea*, in *Aggiorn. Soc.*, (settembre-ottobre e novembre) 1964, pp. 583 ss. e pp. 661 ss., e (gennaio) 1965, pp. 37 ss. [rubr. 801]. Si vedano pure gli articoli di L. PEZZI, *Verso una comunità politica europea*, *ibidem*, (febbraio) 1954, pp. 57 ss. [rubr. 801]; M. REINA, *Euratom; aspetti politici, economici, istituzionali*, *ibidem*, (ottobre) 1957, pp. 515 ss. [rubr. 409]; S. TOLDO, *La Comunità Economica Europea*, *ibidem*, (febbraio) 1959, pp. 85 ss. [rubr. 801].

Il progresso sociale che si intende realizzare risulterà, innanzi tutto, « dal funzionamento del mercato comune »: quest'ultimo, infatti, con la soppressione delle frontiere, la libera circolazione delle persone e dei servizi, delle merci e dei capitali, è destinato a condurre ad un'economia di ampio respiro, in cui la concorrenza e le politiche comuni permetteranno una produzione di massa ed una migliore ripartizione della ricchezza fra tutte le categorie sociali e tutte le regioni della Comunità. Tuttavia, i fondatori della CEE hanno ritenuto necessario che tale evoluzione spontanea venga integrata da un'azione volontaria delle istituzioni della Comunità, intesa a realizzare tali obiettivi sociali.

Il potere di iniziativa spetta alla *Commissione*, cioè all'Esecutivo comunitario, composto di 9 membri nominati per 4 anni dai vari Stati e presieduto, dal 1958, dal prof. W. HALLSTEIN. Ma in materia sociale la Commissione ha poteri limitati, sebbene sia responsabile di fronte al *Parlamento europeo* e alla *Corte di Giustizia*, e possa consultare il *Comitato economico e sociale*, in cui sono rappresentati i sindacati e i datori di lavoro.

Oltre a fornire una relazione annuale sull'evoluzione della situazione sociale nei paesi della Comunità, essa deve « *promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri* » mediante studi e pareri, organizzando consultazioni o adottando raccomandazioni. Ma tali atti non hanno efficacia vincolante nei confronti dei vari Governi, e quando, in alcuni casi, la Commissione può adottare decisioni obbligatorie per gli Stati membri, occorre — in linea generale — che le sue proposte siano accettate dal *Consiglio*, formato dai ministri nazionali in carica e, nella fattispecie, da quelli responsabili del settore degli affari sociali.

Il Consiglio, le cui direttive e regolamenti, adottati all'unanimità o a maggioranza, sono direttamente applicabili negli Stati membri senza ratifica parlamentare, possiede pertanto un vero e proprio potere legislativo comunitario, mentre il Parlamento ha, per ora, solo funzioni consultive.

Ciò detto, dal complesso delle disposizioni del Trattato si possono enucleare due grandi linee di « politica sociale », che ci permetteranno di precisare gli scopi e i piani di essa e di individuarne il posto nel processo di integrazione europea:

— la prima consiste nell'assicurare un alto livello di occupazione, cioè di eliminare la disoccupazione, garantendo la libera circolazione, la formazione professionale e l'uguaglianza dei diritti per tutti i lavoratori nell'ambito della Comunità;

— la seconda, ai sensi dell'art. 117, consiste nel miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera in ciascun paese della Comunità, così da consentire per tutti gli Stati membri la **parificazione nel progresso**.

Dedicheremo a queste due serie di problemi le due parti in cui è diviso l'articolo. Si potrà constatare che per realizzare le suddette finalità la Comunità dispone attualmente di poteri relativamente limitati, soprattutto nel secondo campo, cioè quello dell'armonizzazione.

PARTE I

LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE
E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Il complesso dei provvedimenti che qui riassumiamo in quattro punti è predisposto allo scopo di trasformare progressivamente il territorio degli Stati membri in un territorio unificato, in cui tutti i lavoratori cittadini dei sei paesi fruiranno, dal punto di vista sociale, di **diritti uguali**, qualunque sia il luogo in cui esercitano la loro attività professionale.

POPOLAZIONE ATTIVA E OCCUPAZIONE

1) I dati del problema.

La piccola Europa dei Sei presenta un tasso d'accrescimento della popolazione superiore a quello della Gran Bretagna, ma inferiore a quello della Russia e degli Stati Uniti. Tuttavia essa ha attualmente più di **180 milioni di abitanti**, il che, data l'esiguità del suo territorio, importa una densità pari a **150 persone per km²**, contro 20 negli Stati Uniti e 10 in Russia.

Nel prossimo decennio, malgrado l'aumento delle nascite e l'immigrazione, la popolazione attiva avrà però un ritmo d'aumento inferiore a quello della popolazione inattiva, in conseguenza dell'estensione dell'obbligo scolastico e del prolungamento della durata della vita. Ma **la piena occupazione è praticamente una realtà**: basti considerare che nell'ottobre 1964 vi erano 1.600.000 richieste di lavoro e soltanto 1.300.000 disoccupati, di cui una buona parte nell'Italia meridionale, mentre la popolazione attiva alla fine dello stesso anno raggiungeva i 73 milioni di lavoratori, oltrepassando quella degli Stati Uniti (circa 68 milioni nel 1962).

Inoltre, nel 1964 e più particolarmente in Germania, sono rimaste insoddisfatte oltre 800.000 offerte di lavoro. L'aumento complessivo dell'occupazione dal 1958 in poi è stato possibile in quanto nel dopoguerra si è fatto ricorso non solo alle nuove generazioni più numerose, ma anche ai rimpatriati (Germania dell'Est, Africa del Nord), alle donne (circa 1/3 dell'occupazione), alla manodopera eccedentaria in agricoltura, e, soprattutto, in quanto il riassorbimento della disoccupazione è stato agevolato dalla libera circolazione dei lavoratori e dall'alta congiuntura.

La corrispondente evoluzione della struttura dell'occupazione è analoga a quella che è stata constatata in America: diminuzione degli effettivi nel settore primario (miniere e agricoltura), aumento di quelli dell'industria e dei servizi e, correlativamente, aumento proporzionale del numero dei lavoratori subordinati (72%), rispetto a quello dei lavoratori indipendenti (28%).

Com'era stato previsto, l'evoluzione spontanea mira ad accentuare la **concentrazione di uomini e ricchezze nella zona centrale**

della Comunità, cioè nel rettangolo che approssimativamente, andando a nord da Le Havre ad Amburgo e a sud da Marsiglia a Genova, corrisponde all'antica Lotaringia: il fenomeno comporta il rischio che dall'espansione economica vengano escluse le regioni periferiche, quali l'Ovest della Francia e, in Italia, il Mezzogiorno, la Sicilia, la Sardegna.

2) Verso una politica comunitaria dell'occupazione.

Appare così necessario che l'intervento della Comunità diretto a ottenere condizioni ottimali di occupazione non sia unicamente inteso ad attuare una compensazione globale delle offerte e delle domande di lavoro, ma miri altresì a realizzare **l'equilibrio del mercato del lavoro in ciascun paese e in ciascuna regione**, e ad agevolare a ognuno, secondo le personali inclinazioni e capacità, l'accesso ai posti disponibili in qualsiasi punto dell'area comunitaria.

Si tratta di obiettivi di notevole impegno, che superano la stessa politica dell'occupazione e possono essere raggiunti solo mediante l'azione coordinata e a lunga scadenza dei vari strumenti comunitari, « libera circolazione », formazione professionale e politica regionale, con il concorso finanziario del Fondo sociale e della Banca Europea degli Investimenti.

Sul campo più circoscritto della politica dell'occupazione, la CEE mira a risolvere tali problemi approfondendo l'analisi delle difficoltà che incontrano i vari paesi, regioni, settori, categorie (agricoltura, edilizia, occupazione femminile, ecc.), e favorendo lo sviluppo e il coordinamento degli uffici di collocamento degli Stati membri. Nella relazione annuale sui problemi congiunturali della manodopera, compilata dai servizi della Commissione con la collaborazione degli esperti nazionali, vengono formulati, a conclusione dell'analisi della situazione e delle prospettive future, adeguati suggerimenti in proposito.

PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

1) I regolamenti sulla libera circolazione dei lavoratori subordinati.

Gli articoli 48 e 49 del Trattato dispongono che la libera circolazione dei lavoratori implica « l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto concerne l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro ». Essa comprende quindi il **diritto di spostarsi liberamente** e di prendere dimora nel territorio dei paesi della CEE al fine di svolgervi un'attività di lavoro connessa con un'offerta effettiva, e il diritto di dimorarvi dopo la cessazione dell'attività.

Per realizzare tali obiettivi il Consiglio, su proposta della Commissione, ha già **soppresso per i cittadini della CEE la maggior parte delle restrizioni** che, nonostante i vari accordi bilaterali, risultavano ancora imposte alla manodopera straniera. Il primo regolamento del 10/8/1961, n. 15, è stato sostituito con un nuovo testo (del 25/3/1964, n. 38, integrato con due direttive della stessa data), che accentua quel carattere comunitario del mercato dell'occupazione che si dovrà completamente realizzare nel 1968 (art. 60 del Regolamento n. 38).

Il campo d'applicazione comprende ora tutti i lavoratori subordinati, inclusi i lavoratori *frontalieri* e stagionali, e coloro che accompagnano un prestatore di servizio o lavorano per lui. Essi hanno il diritto di occupare un posto vacante a loro scelta, semplicemente oltrepassando il confine, senza necessità di visti, essendo sufficienti il passaporto od anche una semplice carta d'identità; d'altra parte, le formalità per il rilascio di un permesso di soggiorno sono semplificate. Nelle regioni o professioni in cui la manodopera sia eccedentaria, le offerte di lavoro non nominative possono essere riservate ai nazionali soltanto per 15 giorni, ed anche in tal caso i cittadini degli altri paesi che lavorano sul posto da oltre due anni sono assimilati ai nazionali.

Più generalmente, dopo due anni di occupazione, tutti hanno, in linea di principio, gli stessi diritti individuali, sociali (compreso l'insegnamento per i figli) e professionali dei nazionali, e possono iscriversi ai sindacati, fruire delle norme collettive, possono votare per eleggere i delegati del personale e i membri dei comitati d'impresa, e possono anche far parte di questi ultimi, se lavorano nella ditta da oltre 3 anni.

I lavoratori possono farsi raggiungere dai propri familiari, purché siano in grado di alloggiarli convenientemente: per familiari s'intendono non solo il coniuge ed i figli a carico, ma anche i genitori. Infine, il principio della priorità del mercato comunitario dà loro il diritto di essere assunti prima dei lavoratori degli Stati terzi.

Mediante consultazioni annuali tra gli Stati membri e la Commissione, nonchè tramite l'attività dell'ufficio europeo di coordinamento delle offerte e domande di lavoro, verrà data attuazione a tali disposizioni e verrà realizzato un equilibrio ottimale, grazie alla previsione particolareggiata dei fabbisogni e delle disponibilità di manodopera. Presteranno la loro collaborazione a tal fine il « Comitato consultivo tripartito della libera circolazione » (Governo, sindacati, datori di lavoro) e il « Comitato tecnico », composto invece soltanto di esperti dei servizi nazionali dell'occupazione, la cui opera di collaborazione è agevolata dalla CEE.

In tal modo non solo si potrà pervenire ad una **migliore utilizzazione della popolazione attiva disponibile**, ma si delineano, secondo l'espressione del professor Levi Sandri, presidente del Gruppo degli Affari sociali, le **premesse di una cittadinanza europea**, che verrà ad aggiungersi ai diritti nazionali.

I provvedimenti che abbiamo menzionato hanno favorito, unitamente ad una congiuntura favorevole, migrazioni intercomunitarie, consentendo, dal 1958, a parecchie centinaia di migliaia di

lavoratori italiani di andare a lavorare nei cinque altri paesi. Ma le necessità di manodopera aumentano, anche in Italia: ecco perchè la CEE ha dovuto richiedere in misura sempre maggiore la manodopera dei paesi associati (Grecia e Turchia) e dei paesi terzi (principalmente la Spagna e il Portogallo), i cui diritti sono regolati da convenzioni bilaterali.

In complessò, e tenuto conto dei rimpatri, il numero di lavoratori subordinati immigrati, occupati nella CEE nel 1964 ammonta a circa 2 milioni, di cui circa 840.000 cittadini dei Sei, per la maggior parte italiani.

2) Il diritto di stabilimento dei lavoratori indipendenti.

Il diritto di stabilimento equivale, per gli agricoltori, gli artigiani, gli industriali, i commercianti, i liberi professionisti, alla libera circolazione dei lavoratori subordinati. Si tratta della **possibilità giuridica e pratica di andare a esercitare la propria attività professionale in un altro Paese della Comunità, in condizioni analoghe a quelle che vengono imposte ai nazionali.** Per le società, saranno concesse agevolazioni equivalenti per la creazione di agenzie, succursali o filiali. Infine, la libera prestazione dei servizi permetterà di compiere in un altro Stato membro, pur senza stabilirvisi in permanenza, operazioni professionali retribuite.

L'attuazione di tali diritti si effettuerà per le varie professioni progressivamente, fino al 1970, e cioè sino alla fine del periodo transitorio, conformemente al programma generale adottato dal Consiglio il 18/12/1961.

Per determinate attività, ad esempio quelle mediche, detta attuazione è collegata al coordinamento delle condizioni di esercizio ed al riconoscimento reciproco dei diplomi universitari e dei titoli professionali. Sono già state adottate varie direttive di carattere generale ai fini di sopprimere alcune restrizioni relative all'entrata od al soggiorno, oppure proprie a determinati settori (agricoltura, industria e artigianato, commercio all'ingrosso, cinema...). Numerosi altri testi vengono preparati previa consultazione degli ambienti interessati.

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI MIGRANTI (1)

1) La sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

La libera circolazione dei lavoratori sarebbe intralciata se coloro che si spostano nella Comunità per svolgere un'attività di lavoro perdessero tutti o parte dei benefici di sicurezza sociale, cui avrebbero diritto se rimanessero nel loro paese di origine.

(1) Queste disposizioni sono dettate per le necessità dei lavoratori subordinati, ma potranno favorire anche i lavoratori indipendenti.

I lavori preparatori di coordinamento delle varie legislazioni nazionali (e non ve ne sono solo sei, ma circa cinquanta, dato che i minatori, gli agricoltori, i lavoratori delle ferrovie, ecc. fruiscono di regimi speciali) sono stati incominciati dalla CECA. In virtù dell'articolo 51 del Trattato di Roma è stato possibile adottare, fin dal 1958, i **regolamenti n. 3 e n. 4 della CEE**, i quali sono entrati in vigore l'1/1/1959 senza previa ratifica da parte dei Parlamenti nazionali e recano, in materia, una disciplina in generale più favorevole delle convenzioni bilaterali o multilaterali preesistenti.

Le disposizioni dei predetti regolamenti sono informate a tre principi fondamentali. In primo luogo, la **parità di diritti** tra i nazionali e i cittadini degli altri Stati della CEE (articolo 7 del Trattato). In secondo luogo, la **totalizzazione**, ai fini del computo dei diritti alle prestazioni, di tutti i periodi di occupazione o di assicurazione: per esempio, per il calcolo della pensione si terrà conto degli anni di lavoro compiuti in due o tre paesi. Infine, lo stesso articolo 51 del Trattato, in deroga al principio della territorialità della legislazione di sicurezza sociale, permette « **l'esportazione delle prestazioni** » nel territorio di qualsiasi Stato membro.

Ciò significa, ad esempio, che gli assegni familiari verranno corrisposti in Italia alla moglie di un minatore che lavora nel Belgio, qualora essa non sia potuta andare a dimorare con lui unitamente ai propri figli.

Sono state inoltre previste norme precise per i vari problemi generali: legislazione applicabile, cumuli, vari tipi di prestazioni (malattia, maternità, disoccupazione, ecc.).

Altre norme si riferiscono al funzionamento amministrativo del sistema, ovvero dettano disposizioni finanziarie per l'ipotesi in cui, ad esempio, l'istituzione del paese di residenza abbia erogato prestazioni sanitarie agli aventi diritto di un assicurato che versa i contributi nel paese in cui svolge attività lavorativa.

Ci limiteremo qui a rilevare che **l'interpretazione e l'applicazione pratica dei regolamenti** sono state affidate ad una **Commissione amministrativa** fornita di determinati poteri di decisione. Essa è composta dai Direttori generali della Sicurezza sociale dei Sei paesi e dai rappresentanti della CEE della CECA e del BIT. La Commissione amministrativa ha già tenuto 60 sessioni. Questo intenso ritmo di lavoro è dovuto a due ragioni:

— innanzi tutto, per il gran numero dei beneficiari di tali regolamenti: se agli assicurati di tutti i settori dell'economia si aggiungono i loro familiari, gli invalidi, i pensionati e, per l'assicurazione-malattia, coloro che prendono il loro congedo in un altro paese della CEE, essi ammontano a circa 2.000.000 (2); i movimenti di fondi corrispondenti, per l'anno 1962, sono stati stimati a circa 37.500.000.000 di lire;

(2) Cittadini dei sei paesi della C.E.E., ivi compresi i rifugiati e i senza patria.

— in secondo luogo per lo sforzo costante di perfezionare il sistema, sia ampliando il campo di azione sia migliorando e semplificando al massimo le relative norme, che peraltro rimarranno necessariamente complesse finchè dovranno applicarsi a legislazioni nazionali numerose e diverse tra di loro.

Citiamo alcuni casi concreti. Dal 1/2/1964 sono inclusi in detti regolamenti anche i lavoratori *frontalieri* e stagionali. I marittimi lo saranno verso la fine del 1965. E' attualmente allo studio l'estensione della disciplina ai lavoratori indipendenti, in collegamento con il diritto di stabilimento sopra menzionato. Sono allo studio anche i regimi complementari creati dalla contrattazione collettiva. Sono altresì stati apportati vari miglioramenti ad esempio a favore degli orfani, delle vittime della silicosi. Questi regolamenti hanno ispirato i numerosi accordi bilaterali degli Stati membri con i paesi associati o terzi e una convenzione collettiva in preparazione del Consiglio d'Europa.

2) I servizi sociali e l'alloggio dei lavoratori migranti.

Malgrado la progressiva attuazione della parità giuridica, il lavoratore che si sposta nell'ambito della Comunità incontra ancora, necessariamente, **difficoltà maggiori di quelle che deve affrontare il lavoratore rimasto nel proprio paese.** Le differenze di lingua, di clima, di religione, di costumi (ad esempio le abitudini alimentari, gli usi professionali od amministrativi) ne costituiscono le principali cause. La Commissione ha inteso stimolare le iniziative già adottate per **combattere l'isolamento del lavoratore migrante** e agevolare non solo il suo adattamento, ma anche la sua assimilazione, qualora egli desideri rimanere nel nuovo paese in cui presta lavoro.

Una raccomandazione indirizzata in data 23/7/1962 ai vari Stati membri concerne l'attività dei servizi sociali, pubblici o privati, « nei confronti dei lavoratori che si spostano nella Comunità » (3). In essa si domanda che vengano incoraggiati, sia pure sotto l'esclusivo profilo finanziario, lo sviluppo o l'istituzione di tali servizi, e che questi possano disporre del personale qualificato necessario per assistere i lavoratori prima della loro partenza ed al loro arrivo. La raccomandazione auspica la cooperazione dei vari servizi interessati, inclusi quelli del paese di origine e del paese ospitante.

I primi risultati sono incoraggianti. I rapporti ricevuti dagli Stati membri mostrano che essa ha avuto una accoglienza positiva (aumento delle sovvenzioni finanziarie, creazione di Comitati specializzati, ecc.). Da parte sua la C.E.E. organizza per la seconda volta, dei tirocini di assistenti sociali che si occupano di lavoratori migranti.

Un altro problema, fondamentale per la vita del lavoratore migrante e per la riunione delle famiglie — troppo sovente per

(3) Questa espressione indica la differenza che deve separare la libertà di circolazione dalle emigrazioni classiche.

lungo tempo separate — è la possibilità di ottenere un alloggio normale. Accanto ad ottime realizzazioni, devesi peraltro ammettere che alcuni prestatori d'opera sono alloggiati in baraccamenti o in miseri tuguri, oppure sono costretti a pagare affitti esagerati. Per questo motivo la Commissione, dopo aver effettuato numerose inchieste e consultazioni, ha adottato, nel luglio 1964, un progetto di raccomandazione sull'alloggio dei lavoratori che si spostano nell'ambito della comunità.

Detto testo, che attualmente è sottoposto al parere del *Parlamento europeo* e del *Comitato Economico e Sociale* (4), propone vari provvedimenti al fine di porre rimedio a tale stato di cose: inclusione dei futuri lavoratori migranti e dei loro familiari nei programmi edilizi nazionali, regionali e locali; rispetto delle norme concernenti l'igiene e l'abitabilità; informazioni sulle agevolazioni che possono essere accordate e sui prezzi normali, garanzie da dare nel caso in cui l'alloggio sia fornito dall'impresa, cooperazione finanziaria tra gli Stati membri, relazioni periodiche sui risultati, ecc.

Naturalmente in questo settore come in molti altri, ad esempio quello delle attività ricreative, sono già state intraprese numerose iniziative, non solo da parte degli Stati, ma anche da parte dei comuni, dei datori di lavoro, dei sindacati, delle chiese, ecc.

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Sia per quanto riguarda la libera circolazione, sia per quel che concerne l'equilibrio regionale, la piena occupazione e la possibilità per il lavoratore di estrinsecare pienamente nell'attività professionale le proprie capacità dipendono oggi dallo sviluppo dello orientamento e della formazione professionale dei giovani e degli adulti, orientamento e formazione che debbono adattarsi continuamente ai cambiamenti derivanti dai progressi tecnici e dalla evoluzione delle esigenze e dell'economia.

Malgrado la diversità delle strutture e dei metodi si è potuto constatare che i problemi sono analoghi nei sei paesi. Si tratta della necessità di un miglioramento, sia quantitativo che qualitativo, della formazione professionale, per far sì che la scelta dello individuo (professione e luogo di esercizio) coincida al massimo con le possibilità di qualificazione e di occupazione che gli vengono offerte, sia nel suo paese, sia in un altro Stato della Comunità.

Conformemente all'articolo 128 del Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, ha stabilito il 2/4/1963 i « principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune ».

(4) Questo organismo ha già dato un parere favorevole all'unanimità.

Questi principi, in numero di dieci, riconoscono in primo luogo ai giovani ed agli adulti il diritto ad una formazione che favorisca un armonioso sviluppo personale e la loro promozione professionale e sociale; inoltre, nei principi in questione, sono trattate le grandi linee della collaborazione tra la Commissione ed i vari Stati membri, ed è prevista la possibilità di un finanziamento comune di determinate iniziative. E' attualmente in corso di elaborazione un programma generale, e nel mese di novembre 1964 ha avuto luogo un convegno sulla formazione professionale che ha trattato della formazione degli istruttori e dell'adattamento della formazione professionale all'evoluzione tecnica ed economica.

Sono già in corso trattative intese a realizzare degli scambi di esperienze, a favorire la **formazione degli istruttori**, il cui numero è spesso insufficiente, e ad organizzare per loro, sul piano europeo, dei tirocini di perfezionamento. E' stato iniziato, in base alla definizione delle qualifiche richieste, il ravvicinamento dei livelli di formazione per i settori della metallurgia e dell'edilizia: tale avvicinamento agevolerà la libera circolazione, in entrambe le professioni. Ricordiamo che, in quest'ordine di idee, un primo esperimento di formazione professionale accelerata è stato realizzato due anni fa per manovali italiani che dovevano essere assunti nella Repubblica Federale di Germania e nei Paesi Bassi.

Sono stati effettuati studi sui problemi specifici della formazione dei giovani e della formazione nel settore agricolo. Inoltre, il Comitato consultivo tripartito previsto dai principi generali, che ha tenuto la sua prima riunione nel giugno 1964, avrà il compito di assistere la Commissione nell'applicazione di tali principi.

La commissione deve assolvere due compiti che sono in relazione reciproca. Il primo, collegato alla politica dell'occupazione, consiste nel mettere a punto un programma — già in corso — di **collaborazione con i servizi nazionali di orientamento professionale**, allo scopo di migliorarne l'organizzazione e il funzionamento. Anche a tale proposito è prevista una crescente utilizzazione dei metodi moderni (test, radio, televisione).

Il secondo compito che spetta in questo settore alla Commissione consiste nello **scambio dei giovani lavoratori**, previsto dall'articolo 50 del Trattato.

Il 21 aprile 1964 i rappresentanti degli Stati membri hanno adottato un primo programma, inteso ad estendere in qualità ed in quantità i tirocini già previsti dagli accordi bilaterali e multilaterali. Informazioni, borse ed altre agevolazioni verranno elargite ai giovani lavoratori con l'ausilio dei vari movimenti giovanili e delle organizzazioni professionali degli imprenditori e dei lavoratori, affinché essi possano in tal modo perfezionare le loro cognizioni tecniche, linguistiche ed umane. E' previsto che i primi scambi interesseranno circa 4.500 tirocinanti, cioè circa il doppio degli attuali.

IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Il Fondo Sociale Europeo è l'unico strumento finanziario comunitario di cui dispone attualmente la CEE nel campo sociale. Esso integra la politica della libera circolazione e della formazione professionale; l'art. 123 del Trattato gli conferisce infatti « il compito di promuovere all'interno della comunità la possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori ».

Con tale disposizione si è inteso **ovviare alle ripercussioni che dovrebbero avere, per gli imprenditori e i salariati, le modifiche di attività e di insediamento eventualmente conseguenti all'instaurazione di un mercato ampliato e maggiormente competitivo.**

Il regolamento n. 9 del Consiglio, del 20/8/1960, modificato il 31/5/1963, fissa le **competenze e il funzionamento del Fondo.**

Attualmente sono previsti solo tre casi d'intervento:

— la **rieducazione professionale** dei lavoratori che per un periodo prolungato si trovino in condizioni di disoccupazione o sottoccupazione, nonché la rieducazione professionale dei minorati o dei giovani la cui rioccupazione sia stata ritardata dall'assolvimento degli obblighi militari;

— determinate **indennità di nuova sistemazione** per il caso in cui un lavoratore debba cambiare residenza per trovarsi una nuova occupazione;

— in caso di **riconversione dell'impresa** che comporti una rieducazione o una sospensione provvisoria dell'occupazione, l'erogazione di contributi che assicurino ai lavoratori subordinati il 90% del loro salario anteriore.

Il Fondo rimborsa, ad uno Stato membro o ad un ente pubblico, la **metà delle spese** sostenute per le tre finalità sopra indicate, alla condizione che i beneficiari abbiano trovato o ritrovato, da almeno sei mesi, un'occupazione produttiva. Nel terzo caso occorre inoltre che il progetto di riconversione sia stato previamente approvato dalla commissione della CEE: ciò fino ad oggi non si è verificato. La Commissione è assistita, nell'esame delle domande che vengono presentate, da un Comitato tripartito.

Alle occorrenze del finanziamento si provvede con un **contributo annuo** versato dagli Stati membri, secondo quote diverse da quelle previste per il bilancio generale della Comunità.

Nel 1964, il Fondo è intervenuto a favore di oltre 69.000 lavoratori rieducati o riinstallati. Dall'inizio della sua attività (retroattiva fino al 1958) i beneficiati sono stati più di 330.000. Alla fine del 1964 erano stati corrisposti oltre 15 miliardi di lire. Finora non sono stati ancora indennizzati casi di riconversione.

La proposta della **revisione delle competenze del Fondo**, nel senso di una semplificazione delle procedure, di un ampliamento di criteri di intervento e di una maggiore iniziativa della Commissione è stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio dei Ministri. Tra le diverse proposte sottolineiamo quella concernente l'aiuto alla rieducazione professionale, la partecipazione alla costruzione degli alloggi sociali nel caso delle migrazioni anche interne, e le possibilità di anticipare dei fondi o di far beneficiare del Fondo i lavoratori che esercitano una professione indipendente.

Le cifre sopraindicate dimostrano comunque l'importanza dei compiti affidati in questo settore alla Commissione; d'altra parte il Trattato prevede che le attribuzioni attuali potranno essere modificate in un senso più liberale (secondo quanto auspicano il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale), a decorrere dal 31/12/1969, data in cui avrà fine il periodo transitorio.

PARTE II

IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

Assicurare il mantenimento di un alto livello dell'occupazione nei sei paesi della CEE era il primo degli obiettivi intesi dagli autori del Trattato di Roma. Il secondo è il miglioramento del tenore di vita da perseguirsi mediante l'« **armonizzazione** » nel **progresso delle legislazioni sociali**. Nei cinque punti che seguono ricorderemo le principali espressioni di questa volontà, osservando tuttavia che in tale materia la Comunità non ha il potere di adottare decisioni obbligatorie, salvo eccezioni, per gli Stati membri, ma soltanto la possibilità di formulare pareri o raccomandazioni.

LE TRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL TRATTATO

Tre disposizioni particolari, esaminate nel corso dei negoziati su richiesta della Francia, esprimono il desiderio che determinate legislazioni sociali non alterino, incidendo sul costo di produzione, le condizioni di concorrenza.

1) La parità delle retribuzioni della manodopera maschile e femminile.

Tale parità, auspicata dalla Convenzione 100 dell'OIL, risultava già sancita dalle leggi o addirittura dalle Costituzioni nazionali, soprattutto in Italia, nella Repubblica Federale di Germania e in Francia. Tuttavia, nella pratica rimanevano delle disparità, che raggiungevano perfino il 30% nei paesi del Benelux.

Conformemente all'art. 119 del Trattato, la Commissione ha rivolto il 20/7/1960 una raccomandazione agli Stati membri affinché qualsiasi discriminazione salariale basata sul sesso venisse abolita entro il 30/6/1961. Alla fine del 1961 gli Stati membri constatarono che non era stato possibile rispettare tale data, e fissavano una realizzazione progressiva della parità in tre tappe, precisando nuovamente le conseguenze del principio per i pubblici poteri e per le organizzazioni professionali di imprenditori e di lavoratori, sia nel caso di salario minimo, sia nel caso di salario calcolato in base al tempo o al rendimento. Le disparità sono state ridotte ad un massimo del 10% il 30/6/1963, e dovevano essere completamente eliminate per la fine del 1964.

Varie inchieste statistiche, effettuate con l'ausilio degli esperti governativi e delle organizzazioni professionali, contribuiscono alla realizzazione di tale obiettivo, studiando le cause delle disparità che ancora sussistono non tanto nelle funzioni miste quanto nei settori in cui prevale la manodopera femminile, come ad esempio nel settore tessile.

2) Congedi retribuiti.

L'articolo 120 dichiara con « imperatoria brevitats »: « Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedi retribuiti ».

Uno studio della Commissione ha confermato che nel 1960, aggiungendo alle vacanze annuali, più lunghe in certi paesi, le varie festività mensili, più numerose in altri, si arriva ad una media di 20-30 giorni all'anno. Ma le leggi, ovvero i contratti collettivi, hanno effettuato nuovi progressi (ad esempio, una quarta settimana di ferie annuali concessa in Francia, nel 1964, in numerose imprese dietro l'esempio degli stabilimenti Renault). E' in corso un nuovo esame della situazione nei sei paesi.

Si tratta, d'altronde, di evitare distorsioni eccessive, e di non impedire il progresso verso una « civiltà degli svaghi », che sia un compenso al ritmo sfibrante della vita moderna e un'occasione non solo di riposo ma anche di formazione culturale e di migliore conoscenza dei popoli. Tutto ciò richiede un'educazione, un'attrezzatura alberghiera e sportiva ed anche un aiuto finanziario che potrebbe ad esempio concretarsi nell'istituzione di edifici per le vacanze dell'intera famiglia del lavoratore, con possibilità di scambi con tutti i paesi della Comunità. Facciamo infine presente che per i giovani ed i sindacalisti sono previsti in vari Stati della CEE dei supplementi di ferie.

3) Ore di lavoro straordinario.

La questione del lavoro straordinario, sollevata nel protocollo relativo alla Francia (5), sorgeva dalla normativa di detto paese, in cui le ore di lavoro settimanali effettuate in eccedenza all'orario normale di 40 ore vengono pagate di più e ad un tasso progressivo.

Conformemente alle previsioni degli autori del Trattato di Roma, un avvicinamento è stato in effetti realizzato al termine della prima tappa, e cioè alla fine del 1961, anche perchè si è avuta una compensazione in quanto l'aliquota media del salario diretto per le prime 40 ore era spesso più alta in altri paesi (ad esempio, nella Repubblica Federale di Germania), e la durata effettiva della settimana di lavoro era pressochè uguale nei vari Stati membri. Non vi sono quindi state difficoltà a questo riguardo.

Il vero problema, di cui tratteremo, consiste nella rivendicazione sindacale di una riduzione dell'orario di lavoro senza riduzione di salario.

L'« ARMONIZZAZIONE » NEL CAMPO DEL LAVORO

Affrontiamo ora il vasto campo della politica sociale generale, regolato dagli articoli 117 e 118 (6). Queste norme, peraltro, si

(5) Vedi *Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia*, annesso al testo del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

(6) ARTICOLO 117. — *Gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso.*

Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

ARTICOLO 118. — *Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:*

- l'occupazione,
- il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro,
- la formazione e il perfezionamento professionale,
- la sicurezza sociale,
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
- l'igiene del lavoro,
- il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, sia per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

limitano a dare un orientamento generale sull'obiettivo del progresso sociale, che deve risultare sia dal funzionamento del Mercato comune, sia dal ravvicinamento delle legislazioni (specialmente nei casi di disparità che alterino le condizioni di concorrenza), e affidano alla Commissione il compito « di promuovere una stretta collaborazione fra gli Stati membri ».

Tralasciamo in questa sede le controversie giuridiche o politiche sull'interpretazione di tali norme, come ad esempio quella sorta sull'interpretazione del termine « armonizzazione ». Ci limiteremo a dire che non si tratta di imporre autoritativamente la uniformazione delle normative sociali, bensì di ravvicinarle progressivamente allo scopo di attuare, in un equilibrio tra l'ideale e il possibile, un miglioramento e un reciproco accostamento delle situazioni esistenti nei vari paesi.

1) Disciplina giuridica e condizioni di lavoro.

Il numero e la complessità dei problemi concernenti la disciplina giuridica del lavoro e le condizioni di esso hanno indotto, in primo luogo, ad effettuare studi comparativi assai approfonditi, con la collaborazione — simultanea o successiva, secondo i casi — di esperti indipendenti o di istituti, di rappresentanti governativi e di delegati delle organizzazioni professionali libere di lavoratori, di imprenditori e di agricoltori.

Oggetto di indagine è stata anzitutto la durata del lavoro, quotidiana e settimanale da una parte, annuale dall'altra. Le cifre variano secondo che ci si riferisca alla legge o alle convenzioni collettive, oppure alla durata effettiva.

Quest'ultima rimane, per ora, abbastanza elevata, a causa della persistente tensione del mercato del lavoro. A lunga scadenza, però, la durata settimanale tende a ridursi, e dal 1958 va generalizzandosi la settimana di 5 giorni.

La durata settimanale effettiva è naturalmente diversa secondo i settori di attività (7) e le variazioni stagionali della congiuntura. Grosso modo, per il 1963 essa può essere situata tra 45 e 48 ore per la manodopera di sesso maschile dell'industria, eccettuato il caso dell'Italia (appena 40 ore).

L'intero problema si amplia se si prende in considerazione la durata della vita attiva: è da tener conto che i giovani cominciano a lavorare più tardi, dato il prolungamento dell'obbligo scolastico e l'apprendistato, mentre si avanzano richieste di riduzione dell'età di pensionamento, basate in particolare sulla differenza tra l'ammontare delle pensioni e quello dei salari diretti.

In base ai documenti elaborati dai gruppi di lavoro, vengono preparate delle raccomandazioni concernenti la tutela del lavoro

(7) E' in corso un'inchiesta relativa a sei rami dell'industria.

dei giovani e delle lavoratrici madri. Un altro gruppo prosegue lo studio dei rapporti di lavoro (ed in particolare gli accordi sulla programmazione sociale, e sulle trattative periodiche); è stato inoltre pubblicato uno studio comparativo sul regime dei contratti collettivi. La Commissione studia inoltre con cura le varie ripercussioni del progresso tecnico sul mercato comune, e ha già organizzato, a questo riguardo, una conferenza e un seminario.

2) Sicurezza e igiene del lavoro.

La finalità è di proteggere i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, intensificando la prevenzione sia tecnica sia medica.

In base all'esame dei numerosi problemi di sicurezza del lavoro, la Commissione sarà prossimamente in grado di formulare proposte per il miglioramento dei dispositivi di protezione inerenti alle macchine agricole, alle impalcature metalliche, alle attrezzature ed agli impianti elettrici, agli ascensori e montacarichi, ecc. Altri progetti si riferiscono ai contrassegni ed all'imballaggio delle sostanze tossiche e nocive. Collaborano a tali lavori, soprattutto per determinare l'ordine della priorità, i capi dei servizi nazionali competenti, che effettuano a tale scopo riunioni periodiche.

Lo stesso dicasi per l'igiene del lavoro. Già il 23/7/1962 venne rivolta agli Stati membri una raccomandazione sulla medicina del lavoro nelle imprese. Basandosi sulla raccomandazione 112 dell'OIL del 1959, la Commissione chiedeva che venissero intraprese nuove azioni ai fini di sviluppare la medicina del lavoro conferendole una base legale obbligatoria, favorendone l'insegnamento, promuovendo la formazione di medici specializzati e garantendo a questi la necessaria indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni (prevenzione, igiene e cure di urgenza). Inoltre, la Commissione auspicava la generalizzazione progressiva dei servizi di medicina del lavoro, incominciando dalle imprese che occupano oltre 50 lavoratori, o comunque 200, e più particolarmente per i settori che comportano rischi particolari.

Soluzioni particolari (ad esempio, servizi sanitari comuni a più imprese) dovranno essere formulate per piccole imprese, in cui le attività pongono problemi speciali (come nell'artigianato), nonché per i servizi pubblici. Nel mese di luglio 1964 si è svolto un colloquio relativo ad alcuni di questi problemi; tra l'altro, si è discusso dei medici ispettori del lavoro.

Altri studi concernenti determinate malattie socio-professionali (dermatosi, ecc.) daranno luogo ad ulteriori raccomandazioni, così come le indagini sull'attrezzatura dei servizi sanitari delle imprese e le visite mediche dei lavoratori esposti a rischi particolari.

ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE

Non si tratta qui più di coordinare le norme applicabili ai lavoratori migranti, ma di ravvicinare tra loro quelle che in ogni Stato vigono per i nazionali.

Tale armonizzazione è necessaria, perchè le prestazioni di sicurezza sociale costituiscono una parte importante delle risorse dei lavoratori e danno loro un minimo di sicurezza di fronte ai rischi sociali o professionali. Grazie all'armonizzazione, sarà anche possibile conseguire un'equa compensazione dei carichi familiari, sia per i salariati sia per gli indipendenti. La quasi totalità delle persone anziane fruisce di una pensione di vecchiaia e delle cure sanitarie.

Il miglioramento derivante dalla suddetta armonizzazione favorirà la libera circolazione delle persone, eliminando le distorsioni più gravi, quelle dei prodotti. In effetti, l'entità della sicurezza sociale nei vari paesi della C.E.E. trova la sua espressione nella percentuale del prodotto nazionale lordo (a prezzi correnti) dedicata nel 1960 a tale settore: dal 13 al 16%, mentre lo stesso anno la percentuale era di circa 6,1% negli U.S.A., 8,9% nel Canada, 10,7% in Gran Bretagna e 12,4% in Svezia (14 a 17% nel 1962 per la CEE).

E' difficile peraltro attuare tale organizzazione, a causa del gran numero di regimi e della loro diversità, collegata a particolari situazioni nazionali, storiche o attuali.

Questo è il motivo per cui la CEE ha innanzi tutto raccolto un'ampia documentazione comparativa sui sistemi, generali e speciali, legali o convenzionali, che nei sei paesi coprono tanto gli operai e gli impiegati quanto gli indipendenti. Poi, nel dicembre 1962, la CEE ha organizzato un vasto confronto dei punti di vista dei vari ambienti interessati nel corso di una Conferenza europea sulla sicurezza sociale.

I 400 partecipanti a tale conferenza hanno discusso tre temi principali: — l'estensione del campo di applicazione; — il finanziamento; — le prestazioni.

Le conclusioni di tali sedute, che rispecchiano soprattutto la opinione delle organizzazioni professionali, hanno sostituito l'oggetto di varie consultazioni con i Governi. Ne è risultato, nell'autunno del 1963, un primo programma di armonizzazione che fissa gli orientamenti generali e traccia le linee di lavori a breve scadenza.

Sono già incominciati i relativi studi, come ad esempio quelli sull'indennizzo dei rischi professionali, i tassi d'invalidità, l'adeguamento delle pensioni alle variazioni monetarie, le incidenze economiche della sicurezza sociale, ecc. In seguito verranno fatte delle proposte agli Stati membri.

Inoltre, sono previsti l'invito a ratificare il Codice europeo della sicurezza sociale del Consiglio d'Europa, ed una riunione annuale dei

Direttori generali dei sei paesi, nella quale verrà esaminata in comune l'evoluzione in corso e quella futura dei vari regimi. Gli Stati hanno già proceduto a comunicarsi reciprocamente tramite la CEE, le nuove leggi ed i progetti di maggior rilievo.

L'opera in questione, benchè per sua stessa natura sia attuabile soltanto a lunga scadenza, è già stata iniziata, e ne abbiamo un esempio concreto nella raccomandazione del 23 luglio 1962 relativa all'**elenco europeo delle malattie professionali**. Queste, molto più numerose di quelle contenute nel testo adottato nello scorso mese di giugno dall'OIL, e classificate in modo razionale, costituiscono la sintesi di tutte le malattie professionali riconosciute tali in ciascun paese della CEE. Le relazioni pervenute dimostrano che vari Stati integrano gradualmente i loro elenchi in base all'elenco sopra indicato e si scambiano informazioni tecniche sui nuovi agenti nocivi.

La Repubblica Federale di Germania ha adottato il sistema misto proposto dalla raccomandazione che permette di fornire con maggior facilità la prova del carattere professionale di una malattia che non sia ancora inclusa nell'elenco.

POLITICA FAMILIARE E ALLOGGI SOCIALI

Benchè politica familiare e alloggi sociali non siano argomenti contemplati nel Trattato, la Comunità ha ritenuto che si tratti di **problemi fondamentali per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione** e, particolarmente, delle varie categorie di lavoratori il cui reddito è modesto.

Oltre alle prestazioni familiari, la politica familiare, spinta ugualmente dal desiderio di favorire la natalità, ha adottato altri provvedimenti quali gli sgravi fiscali, gli assegni scolastici, la riduzione sui trasporti urbani e ferroviari, ecc. Dobbiamo inoltre ricordare lo sviluppo dei servizi alle famiglie quali l'insegnamento domestico, l'aiuto per le vacanze, ecc.

Ogni anno la Commissione riunisce per un fruttuoso scambio d'informazioni e di punti di vista, gli esperti governativi e di delegati delle organizzazioni familiari e professionali.

E' in corso di svolgimento un'inchiesta relativa ai bilanci familiari, riferentesi a 4.000 famiglie.

Dal 1963, la Commissione partecipa alla conferenza annuale dei Ministri competenti per settore familiare, in cui convengono, accanto ai rappresentanti dei Sei, quelli della Gran Bretagna, dell'Austria e della Svizzera.

Benchè numerosi alloggi siano stati costruiti dalla fine della guerra, e più particolarmente dal 1958, si registra tuttora una certa penuria in determinate zone e il numero relativo di «alloggi sociali» sovvenzionati dai pubblici poteri ha tendenza a diminuire.

La Commissione, nei pareri forniti agli Stati in merito ai

provvedimenti contro l'inflazione, ha insistito sul fatto che non si dovevano ridurre gli investimenti per gli alloggi sociali.

Nel 1963, sulla politica dell'edilizia sociale si è svolto un Colloquio in cui sono stati esaminati i tre punti seguenti: — metodi di valutazione dei fabbisogni; — analisi della domanda e della solvibilità; — criteri per l'assegnazione degli alloggi sociali.

E' in corso l'esame delle conclusioni alle quali è pervenuto il Colloquio.

Nel corso dell'ultima riunione periodica con gli esperti del settore (dicembre 1964), sono stati esaminati i problemi del rialzo dei prezzi dei terreni da costruzione, le misure di compensazione per lo sblocco dei fitti, i problemi dell'urbanesimo e della sistemazione del territorio. La Commissione ha già effettuato uno studio comparativo del finanziamento degli alloggi (prestiti a saggi ridotti, premi, ecc.) nei sei paesi.

ANALISI COMPARATIVA DEI SALARI, DEGLI ONERI SOCIALI E DEL POTERE D'ACQUISTO

Per migliorare il funzionamento della Comunità dal punto di vista economico e sociale, era necessario indagare a fondo, su basi omogenee, il costo complessivo della manodopera per le imprese e l'entità dei redditi dei lavoratori. Tre inchieste, decise dal Consiglio, si riferiscono agli anni 1959, 1960 e 1961: esse concernono in complesso 35 settori dell'industria. Un'altra inchiesta fu condotta dalla CECA sulle miniere di carbone, sulle miniere di ferro e sull'acciaio, cosicchè circa l'80% dell'industria estrattiva e manifatturiera è stata oggetto di indagini. Per poter seguire la evoluzione del settore è stato deciso (il 3/12/1962) che le inchieste sarebbero state ripetute rispettivamente per il 1963, il 1964 e il 1965.

Dallo spoglio dei primi risultati si possono desumere le seguenti osservazioni:

a) salvo che per l'Italia e per i Paesi Bassi, in cui il livello medio è del 20% più basso (da 46 a 52 franchi belgi all'ora nel 1963), il costo complessivo medio della manodopera operaia nei paesi della CEE è dello stesso ordine di grandezza (nel 1963, 64 FB nella Repubblica Federale di Germania e 74 FB nel Lussemburgo) (8).

b) Ciò si spiega, in parte, col fatto che i paesi in cui gli oneri sociali sono relativamente più elevati, cioè la Francia e l'Italia, hanno un salario diretto generalmente più basso che la Repubblica Federale di Germania e il Benelux: si ha cioè una

(8) Ricordiamo che il Franco Belga (F.B.) è uguale a Lire 12,50.

compensazione. (Tuttavia da tale situazione deriva un reddito proporzionalmente più elevato per i lavoratori aventi dei familiari a carico, in Francia e nel Belgio, e più basso per i celibi e per le coppie senza figli, in Germania).

c) Approfondendo l'analisi, si nota che spesso **le disparità esistenti nell'ambito di uno stesso paese sono maggiori di quelle esistenti fra i vari paesi:** ciò si verifica sia per la stessa industria tra regione e regione (per esempio tra Parigi e il Sud-Ovest), sia tra le imprese di diversa dimensione, sia tra un'industria e l'altra.

Il costo salariale orario più elevato, nel 1961, si aveva nel settore dei poligrafici, in cui raggiungeva un importo massimo, in Francia, di 64 FB e un importo minimo, nel Belgio, di circa 44 FB. Il costo meno elevato si aveva nell'industria delle conserve di pesce: da un massimo di 38 FB nella Repubblica Federale di Germania, a un minimo di 23 FB in Italia. Per gli impiegati, i salari più elevati erano quelli corrisposti in Francia e nel Belgio.

Dall'entrata in vigore del Trattato è possibile fare due constatazioni di rilievo:

a) **la differenza dei costi della manodopera fra i vari paesi tende a colmarsi,** soprattutto in seguito all'aumento importante dei salari italiani;

b) **il reddito medio dei lavoratori subordinati è sensibilmente cresciuto** (circa del 15-30%), ma l'aumento del potere di acquisto effettivo tende attualmente a rallentare a causa di una tendenza al rincaro dei prezzi, che la CEE ed i vari Governi cercano di limitare con l'ausilio dei comitati di consumatori.

Dobbiamo aggiungere che, accanto ai salari legali minimi ed ai contributi obbligatori di sicurezza sociale fissati dallo Stato, **la parte più importante del costo complessivo,** cioè i salari diretti (e i relativi benefici), **viene fissata liberamente mediante contrattazione collettiva,** in base alla situazione economica e ai rapporti tra i sindacati di lavoratori e i datori di lavoro. Va ugualmente ricordata l'introduzione del salario settimanale garantito e lo sviluppo di accordi per aumenti salariali scaglionati su periodi pluriennali, particolarmente nel Belgio e nella Repubblica Federale di Germania.

I pubblici poteri, pur rispettando tale libertà delle organizzazioni professionali, cercano di instaurare, in collaborazione con esse, una **politica dei redditi.** Dobbiamo riconoscere, tuttavia, che la quota-parte dei salariati nel reddito nazionale, benchè sia in aumento, rimane inferiore, per varie ragioni, alla quota-parte dei salariati statunitensi nel reddito degli U.S.A. (più del 71% nel 1961, contro una media del 60% nella CEE).

Tali risultati sono stati esaminati dalla Commissione in collaborazione con gli esperti dei sindacati, degli imprenditori e dei Governi. E' stata anche iniziata un'**indagine sulla struttura dei salari in determinati settori,** che si prevede di ampliare nel 1966,

allo scopo di mettere in risalto i collegamenti statistici tra l'ammontare dei salari e le caratteristiche individuali dei lavoratori (età, sesso, cittadinanza, situazione familiare, qualificazione, anzianità nella impresa, ecc.).

CONCLUSIONE

Si potrebbero aggiungere altre precisazioni sull'interesse che la CEE annette all'educazione popolare, all'Università Europea prevista a Firenze. Ci limiteremo a presentare tre osservazioni finali:

1) La crescente importanza degli aspetti sociali delle politiche economiche.

Vari colloqui hanno preparato azioni sociali specifiche da compiersi in collegamento con lo sviluppo delle politiche comuni previste dal Trattato per i settori dei trasporti e dell'agricoltura, in cui sono stati creati dei comitati consultivi nel 1963/64. Tale interdipendenza tra il settore economico e quello sociale esiste anche per la politica regionale, che fruisce degli interventi della Banca Europea per gli Investimenti.

Anche la politica economica a medio termine, di cui la Commissione ha proposto agli Stati di coordinare le previsioni, interessa necessariamente l'occupazione, i salari, la sicurezza sociale, o gli alloggi. Lo stesso dicasi delle ripercussioni che le differenze delle legislazioni sociali potrebbe avere sulla concorrenza, sebbene ciò non si sia ancora politicamente verificato.

Si potrebbero moltiplicare gli esempi. L'essenziale — il che richiede uno sforzo sia sul piano europeo sia su quello nazionale — è che **non si ignorino le incidenze sociali delle decisioni economiche o finanziarie**. Occorre ammettere che, nelle prospettive del Trattato, queste decisioni abbiano per scopo di realizzare gli obiettivi sociali della Comunità, cioè il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli che la Comunità stessa vuole unire.

2) Il progresso sociale è una condizione del successo dell'integrazione europea.

L'integrazione europea concerne non solo gli Stati, ma anche numerosi ambienti che si interessano allo sviluppo del Mercato Comune. Industriali dei vari settori, agricoltori, salariati, medici, rappresentanti delle famiglie e molti altri, hanno creato **organismi rappresentativi** dei sei paesi allo scopo di coordinare la loro posizione e assicurare uno stretto collegamento con i servizi e le istituzioni della Comunità.

In un ambito più vasto, i cittadini dei sei paesi sono personalmente interessati alle ripercussioni che il funzionamento del Mercato Comune ha sulle loro attività e sui loro redditi, e la loro adesione è un fattore importante delle tappe che rimangono da percorrere per realizzare una vera e propria Comunità europea. E per questo, come viene richiesto dai sindacati, dal Comitato Economico e Sociale e dal Parlamento Europeo, è necessaria una **accelerazione della applicazione della politica sociale**. La Commissione ne è cosciente, come viene testimoniato dal programma d'azione per la seconda tappa e dalle proposte fissate dall'« Iniziativa 64 », sottoposta al Consiglio lo scorso autunno. Ma il risultato non può essere solo opera della Commissione. E' indispensabile anche il concorso attivo degli Stati membri.

3) La cooperazione internazionale sul piano sociale.

Come negli altri campi, anche in quello sociale la Comunità vuol mantenere la sua apertura verso il mondo. Testimonianza di ciò è la sua associazione (oltre che con la Grecia e la Turchia, e con altri paesi con cui negoziati sono in corso o previsti) con le 18 Repubbliche Africane e Malgascia: questi Stati di nuova formazione fruiscono di un aiuto finanziario anche per gli investimenti culturali, sanitari e sociali.

Tale preoccupazione di stabilire contatti e di scambiare esperienze con gli altri paesi è palese anche nella continua cooperazione, talvolta molto stretta e consacrata da accordi, della Comunità con le grandi organizzazioni internazionali, intergovernative o private. Accanto al Consiglio dell'Europa e dell'OCDE (Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Europeo), ricordiamo l'ONU e le sue istituzioni specializzate, l'UMS (Ufficio Mondiale della Sanità) e soprattutto l'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e l'AISS (Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale).

Jacques-Jean Ribas